

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4167

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, USELLINI, PIRO, CARIA, SERRENTINO,  
RUBINACCI, D'AMATO LUIGI, CERUTI, MARTINO**

*Presentata il 3 agosto 1989*

Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La finalità della proposta di legge è quella di cedere alla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni un edificio demaniale che occupa da oltre 40 anni.

Il compendio appartiene al patrimonio disponibile dello Stato ed è descritto nella scheda n. 85.

La porzione del complesso in questione è in concessione alla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » (ente morale) ed è costituita da un fabbricato a più piani con annesse dipendenze ed adiacenze, situato in zona pressoché centrale di Maddaloni. Dopo gli ultimi eventi bellici, che hanno causato rilevanti danni, l'immobile fu occupato da abusivi che contribuirono a degradarlo ulteriormente; soltanto dopo che il cespite fu assentito in concessione

alla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi », è stato interessato da notevoli opere di ristrutturazione, di sistemazione e migliorie, eseguite, in genere, a cura e spese della predetta Fondazione.

L'Ufficio tecnico erariale di Caserta, con relazione n. 10396/1B/2984 del 19 dicembre 1988, ha rilevato che l'immobile « non è da ritenersi idoneo per la destinazione a sede di uffici governativi » e che eventuali lavori di adattamento « per la loro entità e spesa, risulterebbero, dal punto di vista tecnico-contabile, oltremodo inconvenienti ed antieconomici ».

Con la predetta relazione l'Ufficio tecnico erariale ha comunicato che il più probabile valore di mercato del cespite in questione è di lire 3.500 milioni.

Considerato che la Fondazione svolge un'attività di alta rilevanza sociale nell'assistenza e nell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si ritiene pienamente meritevole di acquisire a trattativa privata — al valore di mercato — l'immobile in questione per gli usi istituzionali. La presente proposta di legge prevede, quindi, la cessione onerosa del complesso immobiliare alla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni, per la realiz-

zazione esclusiva dei propri scopi istituzionali, tenendo conto delle spese che la Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » ha già sostenute per rendere perfettamente funzionale e agibile il compendio in questione, ivi comprese quelle apportate o da apportare per ulteriori miglioramenti sino alla stipula del contratto.

Essa consta di cinque articoli e data la sua finalità si confida nella più rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È autorizzata la cessione, a titolo oneroso, all'ente morale Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni, della porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione San Pietro in Maddaloni (Caserta), già occupato dalla Fondazione medesima, e secondo le risultanze attuali. Sono esclusi i locali destinati ad altre attività o locazioni.

## ART. 2.

1. Gli immobili ceduti devono essere utilizzati esclusivamente dalla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni per i propri scopi istituzionali così come previsti statutariamente.

## ART. 3.

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, *ipso iure*, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.

## ART. 4.

1. La cessione del compendio di cui all'articolo 1 verrà concretata sulla base del valore che sarà attribuito dall'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, tenuto conto delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sostenute

dalla Fondazione « Villaggio dei Ragazzi » per rendere agibile e funzionale il compendio stesso, sino alla stipula del contratto di vendita.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.